

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1938 DELLA COMMISSIONE****del 9 novembre 2021****che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 36,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, compresi gli uccelli di cui all'allegato I, parte B (uccelli da compagnia), verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, incluse le norme relative ai controlli documentali e d'identità applicabili a tali movimenti a carattere non commerciale.
- (2) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli uccelli da compagnia spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un documento di identificazione. L'articolo 30 di tale regolamento prevede inoltre che la Commissione possa adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, che deve contenere una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata che confermi che il movimento dell'uccello da compagnia verso l'Unione è un movimento a carattere non commerciale (dichiarazione scritta). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire tale modello di documento di identificazione, che dovrebbe comprendere un certificato veterinario (certificato veterinario) e la dichiarazione scritta.
- (3) Le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione <sup>(2)</sup>, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il modello di documento di identificazione dovrebbe pertanto tenere conto delle norme stabilite in tale regolamento delegato.
- (4) Le attuali norme in materia di certificazione applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nella decisione 2007/25/CE della Commissione <sup>(3)</sup>. Poiché le norme stabilite in tale decisione devono essere sostituite da quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 e nel presente regolamento, la decisione 2007/25/CE dovrebbe essere abrogata e ogni riferimento a tale decisione dovrebbe essere inteso come riferimento al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.
- (5) Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'uso dei certificati veterinari e delle dichiarazioni conformi alle norme stabilite nella decisione 2007/25/CE per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (6) Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 10 novembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce un modello per il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013, da utilizzare per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all'allegato I, parte B, di tale regolamento (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.

#### *Articolo 2*

### **Modello di documento di identificazione**

1. Il modello di documento di identificazione di cui all'articolo 1 è riportato nell'allegato e comprende:
  - a) il certificato veterinario di cui alla parte 1 dell'allegato;
  - b) la dichiarazione scritta che deve essere firmata dal proprietario o da una persona autorizzata di cui alla parte 2 dell'allegato.
2. Il certificato veterinario di cui al paragrafo 1, lettera a), è conforme alle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere compilato conformemente alle note di cui alla parte II del certificato veterinario;
  - b) deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall'autorità competente di tale territorio o paese terzo conformemente alle prescrizioni per il rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 3 dell'allegato.
3. La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1, lettera b), è compilata dal proprietario o dalla persona autorizzata conformemente alle prescrizioni per la fornitura della dichiarazione scritta di cui alla parte 4 dell'allegato.

#### *Articolo 3*

### **Abrogazione**

La decisione 2007/25/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.

#### *Articolo 4*

### **Misure transitorie**

Gli Stati membri continuano ad autorizzare, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2022, i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 15 marzo 2022 conformemente al modello di certificato veterinario di cui all'allegato II della decisione 2007/25/CE e alla dichiarazione di cui all'allegato III della medesima decisione.

*Articolo 5***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

**Modello per il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo**

## PARTE 1

**Modello di certificato veterinario per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo**

PAESE:				Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome			I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente				
	Tel.			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome			I.6. Persona responsabile della partita nell'UE				
	Indirizzo							
	Codice postale Tel.							
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione Nome Numero di riconoscimento Indirizzo				
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Posto di controllo frontaliere di entrata nell'UE				
				I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice della merce (codice SA)		
					I.20. Quantità			
I.21. Temperatura dei prodotti					I.22. Numero totale di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore					I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Quarantena								
I.26. Per transito verso un paese terzo				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Quantità		

**PAESE: Movimento a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale<sup>(1)</sup> o veterinario autorizzato<sup>(1)</sup> di ..... (inserire il nome del territorio o del paese terzo), certifica che:</p> <p>II.1. il territorio o il paese di spedizione è membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e appartiene alla commissione regionale dell'OIE per ..... (inserire il nome della commissione regionale dell'OIE);</p> <p>II.2. gli uccelli di cui alla casella I.28. sono stati sottoposti oggi, nelle 48 ore precedenti la data di spedizione o l'ultimo giorno lavorativo prima di tale data, a un'ispezione clinica e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia;</p> <p><sup>(1)(2)</sup> [II.3. gli uccelli:</p> <p><sup>(1)</sup> [provengono da un paese terzo o un territorio elencato nella prima colonna della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato V, dell'allegato XIV o dell'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e sono stati sottoposti a isolamento nel luogo precisato nella casella I.11. sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima della data di spedizione ed efficacemente protetti da contatti con altri volatili;]]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono stati vaccinati<sup>(3)</sup> in data ..... [gg/mm/aaaa] e rivaccinati<sup>(3)</sup> in data ..... [gg/mm/aaaa] con un vaccino autorizzato contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7. La vaccinazione è stata somministrata nei sei mesi precedenti e almeno 60 giorni prima della data di spedizione, secondo le indicazioni del fabbricante, e i vaccini utilizzati non erano vaccini vivi attenuati;]]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono stati isolati per almeno 14 giorni prima della data di spedizione e sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria<sup>(4)</sup>, come previsto al capitolo 3.3.4 sull'influenza aviaria del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE, 8ª edizione 2018, effettuata su un campione prelevato in data .....[gg/mm/aaaa], non prima del settimo giorno di isolamento;]]</p> <p><sup>(1)(5)</sup>oppure [II.3. il proprietario/la persona autorizzata ha dichiarato<sup>(6)</sup>, fornendo le relative prove<sup>(7)</sup>, di aver predisposto una quarantena degli uccelli successiva all'introduzione, per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell'Unione europea, presso uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [II.3. il proprietario/la persona autorizzata ha dichiarato<sup>(6)</sup>, fornendo le relative prove<sup>(7)</sup>, che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha concesso una deroga a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 per il movimento a carattere non commerciale degli uccelli da compagnia verso il suo territorio;]</p> <p>II.4. il proprietario/la persona autorizzata ha dichiarato<sup>(6)</sup>, fornendo le relative prove, che:</p> <p>II.4.1. gli uccelli sono «animali da compagnia» quali definiti all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a un movimento a carattere non commerciale;</p> <p>II.4.2. durante il periodo tra l'ispezione clinica precedente il movimento di cui al punto II.2. e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati e non entreranno in contatto con altri volatili;</p> <p><sup>(1)</sup> [II.4.3. gli uccelli saranno spostati in una casa privata o in un'altra residenza all'interno dell'Unione europea, quale specificata nella casella I.12., e non parteciperanno a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per i 30 giorni successivi alla data di ingresso nell'Unione europea, e che</p> <p><sup>(1)</sup> [gli uccelli sono stati confinati nel luogo di origine per almeno 30 giorni immediatamente prima della data di spedizione e non sono entrati in contatto con altri volatili;]]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [gli uccelli sono stati vaccinati da un veterinario contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7;]]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 14 giorni prima del movimento e sono risultati negativi a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria;]]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [II.4.3. è stata predisposta una quarantena degli uccelli successiva all'introduzione, per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell'Unione europea, presso lo stabilimento di quarantena ..... (inserire il nome dello stabilimento di quarantena) di cui alla casella I.12.]</p>		

Parte II: Certificazione

**PAESE:****Movimento a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento IMSOC
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Casella I.5.: destinatario: indicare lo Stato membro di prima destinazione.</li> <li>— Casella I.7.: se applicabile, indicare il codice del paese terzo o del territorio come figura nella prima colonna della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato V, dell'allegato XIV o dell'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.</li> <li>— Casella I.19.: usare i codici SA appropriati: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.</li> <li>— Casella I.20.: indicare il numero totale di animali.</li> <li>— Casella I.23.: applicabile in caso di uccelli da compagnia non marcati nel territorio o nel paese terzo di spedizione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo [C(2021)5167]. Indicare il numero del sigillo applicato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione sul contenitore degli uccelli da compagnia.</li> <li>— Casella I.28.: nei casi in cui gli uccelli devono recare una marcatura individuale leggibile, permanente e inamovibile, è necessario indicare il codice alfanumerico e specificare il sistema di identificazione (ad esempio fascetta, anello applicato alla zampa, transponder iniettabile, etichetta).</li> </ul> <p><b>Parte II:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</li> <li>(2) Gli uccelli certificati a queste condizioni devono recare una marcatura individuale conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e il numero deve essere indicato nella casella I.28. del certificato veterinario.</li> <li>(3) La vaccinazione di cui al punto II.3. deve essere effettuata da un veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo di spedizione. Al certificato veterinario occorre allegare l'originale della scheda di vaccinazione o una copia certificata.</li> <li>(4) La prova per la ricerca dell'antigene o del genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria di cui al punto II.3. deve essere stata effettuata su campioni prelevati da un veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo di spedizione. Al certificato veterinario occorre allegare l'originale del rapporto di laboratorio o una copia certificata.</li> <li>(5) Gli uccelli certificati a queste condizioni, se non recano una marcatura individuale conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, prima di essere spediti nell'Unione devono essere collocati in un contenitore sigillato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1933 e il numero del sigillo deve essere indicato nella casella I.23 del certificato veterinario.</li> <li>(6) La dichiarazione di cui al punto II.3. e al punto II.4. è allegata al certificato veterinario ed è conforme al modello di cui alla parte 2 e alle prescrizioni supplementari di cui alla parte 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE.</li> <li>(7) Al certificato veterinario occorre allegare l'originale o una copia certificata.</li> </ol> <p>Il presente certificato è valido per 10 giorni a decorrere dalla data della firma del certificato veterinario da parte del veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di origine. In caso di trasporto via mare il periodo di validità è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.</p>		

**PAESE:****Movimento a carattere non commerciale di uccelli da compagnia  
verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento IMSOC
<b>Veterinario ufficiale/Veterinario autorizzato</b>  Nome e cognome (in stampatello) <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span>  Data  Timbro <span style="float: right;">Firma</span>		
Visto dell'autorità competente (non richiesto se è stata effettuata l'ispezione clinica e il certificato veterinario è firmato da un veterinario ufficiale)  Nome e cognome (in stampatello) <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span>  Data  Timbro <span style="float: right;">Firma</span>		
Funzionario presso il luogo di ingresso del viaggiatore (richiesto solo se gli uccelli da compagnia sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione)  Nome e cognome (in stampatello) <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span>  Data  Timbro <span style="float: right;">Firma</span>		

## PARTE 2

**Modello di dichiarazione scritta di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013****Dichiarazione**

Il sottoscritto

Nome e cognome: .....

Indirizzo: .....

Numero di telefono: .....

(inserire i dati relativi al proprietario <sup>(a)</sup> o alla persona autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>)

dichiara che:

1. gli uccelli accompagnano il sottoscritto e sono «animali da compagnia» quali definiti all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a un movimento a carattere non commerciale e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario;
2. gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento a carattere non commerciale;
3. durante il periodo tra l'ispezione clinica precedente il movimento da parte di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati e non entreranno in contatto con altri volatili;
4. <sup>(a)</sup> [gli uccelli saranno spostati in una casa privata o in un'altra residenza all'interno dell'Unione europea ..... (inserire l'indirizzo <sup>(b)</sup>) e non parteciperanno a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per i 30 giorni successivi alla data di ingresso nell'Unione europea, e
  - <sup>(a)</sup> [sono stati confinati nel luogo di origine per almeno 30 giorni immediatamente prima della data di spedizione nell'Unione europea e non sono entrati in contatto con altri volatili;]
  - <sup>(a)</sup>oppure [sono stati vaccinati da un veterinario contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7;]
  - <sup>(a)</sup>oppure [sono stati sottoposti a un isolamento di 14 giorni prima del movimento e sono risultati negativi a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria;]
  - <sup>(a)</sup>oppure [ha predisposto una quarantena degli uccelli successiva all'introduzione, della durata di 30 giorni, presso lo stabilimento di quarantena ..... <sup>(b)</sup> <sup>(c)</sup> <sup>(d)</sup>, come indicato nel relativo certificato veterinario;]
  - <sup>(a)</sup>oppure [lo Stato membro di destinazione ha concesso una deroga a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013 per il movimento a carattere non commerciale degli uccelli da compagnia verso il suo territorio <sup>(d)</sup>.]

.....  
Data e luogo

.....  
Nome e firma

La presente dichiarazione scritta è valida per 10 giorni a decorrere dalla data della firma del certificato veterinario da parte del veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di origine. In caso di trasporto via mare il periodo di validità è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.

<sup>(a)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(b)</sup> Inserire le informazioni in stampatello.

<sup>(c)</sup> Inserire il nome, il numero di riconoscimento e i dati di contatto dello stabilimento di quarantena.

<sup>(d)</sup> È necessario fornire documenti giustificativi al veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo.

## PARTE 3

**Prescrizioni per il rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 1**

Al rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 1 del presente allegato si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) se il certificato veterinario prevede la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti sono barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato, oppure soppresse del tutto dal certificato veterinario;
- b) l'originale di ciascun certificato veterinario è costituito da un solo foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che tutti i fogli facciano parte di un certificato veterinario unico e indivisibile;
- c) il certificato veterinario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di ingresso nell'Unione e in inglese ed è compilato in stampatello;
- d) se al certificato veterinario sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, anche questi sono considerati parte integrante del certificato veterinario originale e a tal fine su ogni pagina vengono apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato;
- e) se il certificato veterinario, compresi gli eventuali fogli supplementari o documenti giustificativi di cui alla lettera d), comprende più pagine, ogni pagina viene numerata [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)] in basso e reca in alto il numero di riferimento del certificato veterinario attribuito dall'autorità competente;
- f) l'originale del certificato veterinario viene rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o, in alternativa, da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantisce l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli di cui agli articoli da 86 a 89 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Le firme apposte sul certificato veterinario sono di colore diverso da quello utilizzato per il testo a stampa. La stessa prescrizione si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana;
- g) il numero di riferimento del certificato veterinario di cui alle caselle I.2. e II.a. del certificato veterinario è attribuito dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione.

## PARTE 4

**Prescrizioni per la fornitura della dichiarazione scritta di cui alla parte 2**

La dichiarazione scritta è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di ingresso nell'Unione e in inglese ed è compilata in stampatello.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).